

Nota Informativa del 22 febbraio 2021

Certificazione Unica 2021

Il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello "Certificazione Unica 2021" (CU 2021), relativo all'anno 2020, per:

1. **trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16.3.2021**, utilizzando il modello "ordinario" (invio dati obbligatorio per la dichiarazione "precompilata" delle persone fisiche);
2. **consegnare entro il 16.3.2021** la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (**02.11.2021**). Si tratta, ad esempio, dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi professionali e agenti di commercio per provvigioni non occasionali.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del **16.3.2021**, le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che la Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei compensi corrisposti nel 2020 alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo:

- ai "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- ai "contribuenti forfettari" (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014).

Per questi soggetti con "regimi agevolati" la scadenza della trasmissione telematica può essere il 2.11.2021.

Lo studio resta a disposizione.